



COMUNE DI CHÂTILLON  
COMMUNE DE CHÂTILLON

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) - Aliquote 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **quindici**, del mese di **marzo**, con inizio alle ore **19:30**, nell'edificio comunale si è riunito come segue il CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome Nome	Pr.	As.
<b>DUJANY Camillo Andrea</b>	X	
<b>BRUNOD Dorina</b>	X	
<b>GIROLA Luigi Francesco</b>	X	
<b>PILI Paolo</b>	X	
<b>GALLO Gilda</b>	X	
<b>BRUNOD Bruno</b>	X	
<b>RORE Carla</b>	X	
<b>GORRET Emile</b>	X	
<b>MUSCOLO Stefania</b>	X	
<b>FRUTAZ Elsa</b>	X	
<b>OBERT Claudio</b>	X	
<b>PICCINI Antonella</b>	X	
<b>PERSONNETTAZ Monique</b>	X	
<b>DONAZZAN Riccardo</b>	X	
<b>BELLOLI Mario Roberto</b>	X	
<b>DONDEYNAZ Guido</b>	X	
<b>CASELLA Fiorella</b>	X	
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella**

Il Presidente **OBERT Claudio** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## Imposta Municipale Unica (IMU) - Aliquote 2021

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO CHE** la seduta è avvenuta mediante videoconferenza alla presenza di tutti Consiglieri collegati in videoconferenza, mediante programma Google Meet, e che il Segretario, anch'esso collegato in videoconferenza, ha potuto accertare l'identità personale dei componenti;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 12 del vigente Statuto comunale;
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- L' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- L'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2011, n. 488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione
- Il Decreto D.M. interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. – Serie Ordinaria del 18 gennaio 2021 n. 13, il quale ha disposto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2021;

**RICHIAMATA** la legge di Stabilità n. 160 del 27/12/2019, con cui a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.in materia di imposta municipale propria (IMU)

#### **VISTO:**

- il comma 756 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**DATO ATTO CHE in data 2 marzo 2021.** accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale è stato elaborato il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**DATO ATTO che** la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) ed i relativi decreti collegati, hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali. L'accorpamento IMU e TASI nella nuova Imposta Municipale Immobiliare ha preso corpo nella manovra 2020 legge 160/2019;

**PRESO ATTO** che rimane riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

**CONSIDERATO** che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di imu e tasi per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.(comma 762);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale 9 giugno 2020 n. 9 sono state adottate le aliquote IMU 2020:

**CONSIDERATO CHE** la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato) dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTA** la Legge di Bilancio 2021, Legge 30 dicembre 2020 n. 178;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 conferma:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993,

**L'Assessore Frutaz** spiega che si è RAVVISATA la necessità di razionalizzare e rivedere in ulteriore diminuzione le aliquote IMU adottate per l'esercizio 2020, quale ulteriore intervento di sostegno economico alla popolazione per affrontare l'emergenza economica causata dal Covid-19, attraverso una riduzione dell'aliquota IMU dall'8,4% all'8,0%;

**Il Consigliere Dondeynaz** ritiene opportuno segnalare criticità sui terreni edificabili e chiedere di intervenire con una riduzione dei valori, perché sono costi alti per i proprietari in un momento in cui le contrattazioni sono a zero così come il costruito; segnala anche criticità relative alla capacità edificatoria dei terreni che bisognerebbe andare a rivedere.

**Il Sindaco** conferma che si potrebbero rideterminare alcuni valori e accoglie la proposta di lavorarci; per la qualità del terreno e la capacità edificatoria il regolamento tiene conto di molte casistiche ma occorre vedere dove e se si potrà intervenire rivedendo il regolamento. Ci sono situazioni particolari che vanno analizzate nello specifico, anche perché certamente i valori di oggi non rispecchiano il mercato.

**Il Consigliere Dondeynaz** chiede che si entri nello specifico perché ci sono aree prive di indice di edificabilità che per hanno un valore ai fini IMU molto alto.

Vengono proposte le seguenti aliquote relative all'anno 2021 nell'ambito del relativo bilancio di previsione:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,2 per mille Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. Inoltre il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	8,0 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati nel GRUPPO CAT. A e B e C	8 per mille
Immobili produttivi CAT. D	7,6 per mille
Immobili CAT. D3	7,6 per mille
Beni merce	8 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli incolti	Esclusi dall'IMU
Immobili affittati a canone concordato	Riduzione al 75% dell'imposta dovuta

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU),

**PRESO ATTO CHE** le aliquote sono state poste all'esame della Commissione Consiliare Finanze Statuto e regolamenti in data 02 marzo;

**VISTO:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 34, comma 4, del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

**CON VOTI** verbalmente espressi per chiamata nominale in videoconferenza:

Consiglieri Presenti: 17

Consiglieri Votanti: 17

Voti favorevoli: 17

### **DELIBERA**

**DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

#### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2021**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,2 per mille Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. Inoltre il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	8,0 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati nel GRUPPO CAT. A e B e C	8 per mille
Immobili produttivi CAT. D	7,6 per mille
Immobili CAT. D3	7,6 per mille
Beni merce	8 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli incolti	Esclusi dall'IMU
Immobili affittati a canone concordato	Riduzione al 75% dell'imposta dovuta

**DI CONFERMARE:**

- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

**DI DARE ATTO che in data 2 marzo2021.** accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale è stato elaborato il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

**DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to OBERT Claudio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 22/03/2021 al 06/04/2021 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 22/03/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 22/03/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, li 22/03/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella

.